

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1980

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Tektronix — graphic terminal, model 4006-1 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(80/1349/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 17 luglio 1980, il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Tektronix — graphic terminal, model 4006-1 », destinato ad essere utilizzato per l'insegnamento e la ricerca e in particolare per l'elaborazione di rappresentazioni grafiche, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 4 dicembre 1980 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un video-terminale ; che esso non pos-

siede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche ; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico ; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Tektronix — graphic terminal, model 4006-1 », che costituisce oggetto della domanda del governo tedesco del 17 luglio 1980, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.